COMUNE DI BISSONE

Messaggio Municipale

Proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27.11.2017

Numero	Data	Risoluzione Municipale
14/2026	19 ottobre 2026	401/2026

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27.11.2017.

L'aggiornamento riguarda le seguenti disposizioni, dove i relativi commenti alle singole disposizioni sono riportati nelle schede allegate:

- richiami di legge
- scopo e campo di applicazione (art. 1)
- basi giuridiche (art. 2)
- costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali (art. 3)
- impianti privati (art. 4)
- impianti comuni (art. 5)
- acque residuali (art. 6)
- obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 7)
- adeguamento sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche nei sedimi privati (art. 8)
- divieto d'immissione (art. 9)
- allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 10)
- permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti da cantieri (art. 14)
- collaudo delle canalizzazioni e degli impianti (art. 15)
- normative di riferimento del capitolo III - abrogazione
- modalità di allacciamento (art. 18)
- condotta di allacciamento (art. 20)
- posa (art. 22)
- pozzetti d'accesso (art. 23)
- impianti di depurazione individuali e di pretrattamento (art. 26)
- impianti di infiltrazione e ritenzione (art. 27)
- zone di protezione (art. 28)
- normative di riferimento del capitolo IV - abrogazione
- obbligo di manutenzione (art. 29)
- impianti di depurazione meccanico-biologici (art. 32)
- impianti di pretrattamento (art. 33)
- impianti d'infiltrazione (art. 35)
- contributi di costruzione (art. 36)
- tassa di allacciamento (art. 37) – abrogazione
- tassa d'uso (art. 38)

- casi speciali (art. 39)
- immissione di acque provenienti da cantieri (art. 40)
- interessi di mora (art. 42)
- contravvenzioni (art. 43)
- eliminazione impianti singoli (art. 48)
- esenzioni (art. 50)
- disposizioni esecutive (art. 51)
- inserto A: basi giuridiche e direttive del Regolamento comunale sulle canalizzazioni

ASPETTI INTRODUTTIVI

La Sezione degli enti locali (SEL), con circolare no. 7/2025 del 10 dicembre 2025, ha informato i Comuni sul nuovo sistema di copertura del servizio di smaltimento delle acque di scarico con le tasse causali e la costituzione del relativo fondo del capitale proprio dal 1° gennaio 2027.

La nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) con il relativo Regolamento d'applicazione (RGA) sono entrati in vigore il 1° gennaio 2026. Tali nuove disposizioni cantonali disciplinano anche la copertura dei costi connessi al servizio di smaltimento delle acque di scarico tramite il prelievo di tasse per l'utilizzo degli impianti.

Per le normative di riferimento si richiamano gli artt. 34 LGA e 66 RGA.

Le modifiche legislative settoriali di cui sopra, che confermano l'obbligo di finanziamento tramite tasse causali dei costi complessivi annuali di gestione degli impianti di smaltimento delle acque di scarico, hanno implicato anche delle modifiche sul piano contabile e della gestione finanziaria dal 1° gennaio 2027, prevedendo l'obbligo per i Comuni di costituire ed utilizzare un apposito fondo del capitale proprio nei termini degli artt. 160 LOC e 13 RGFCC.

Tale circolare ha inoltre evidenziato la necessità di procedere con l'aggiornamento dei Regolamenti comunali delle canalizzazioni e dell'approvvigionamento idrico, dove la competente Autorità cantonale (SPAAS) ha messo a disposizione un modello di Regolamento tipo ai Comuni.

Il Municipio, tenuto conto della circolare SEL sopraccitata, si è adoperato nella verifica delle nuove basi legali e per l'aggiornamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27.11.2017.
Per l'aggiornamento del Regolamento in esame, sono stati in particolare considerati:
- la Legge sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025 (stato 1° gennaio 2026);
- il Regolamento sulla gestione delle acque (RGA) del 12 novembre 2025 (stato 26 giugno 2026);
- il Regolamento comunale tipo delle canalizzazioni (versione 01.01.2026) e relativo allegato tecnico, disponibili sul sito della SPAAS;
- la circolare SPAAS del 02.10.2023 concernente le linee guida sull'allestimento del Regolamento comunale delle canalizzazioni, parte contributi e tasse;
- la circolare della Sezione degli enti locali no. 7/2025 del 10 dicembre 2025;
- il preavviso della Sorveglianza dei prezzi del 21.05.2026.

Il progetto di modifica del Regolamento è stato preliminarmente sottoposto alla Sezione degli enti locali ed alla SPAAS, dove sono state recepite le osservazioni nell'allestimento della versione definitiva. Lo stesso è stato inoltre condiviso con la Commissione della Gestione in data 28.09.2026.

Si evidenzia inoltre che l'art. 101 LGA prevede l'obbligo per i Comuni di adattare i Regolamenti alle disposizioni della LGA entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Il Municipio ha deciso di conferire priorità all'aggiornamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni, allo scopo di aggiornare la base legale necessaria al prelevamento delle tasse causali, in vista dell'obbligo di garantire l'autofinanziamento del servizio di smaltimento delle acque di scarico già a partire dall'allestimento del Preventivo 2027.

Il Preventivo 2027, che si richiama integralmente, tiene già conto dell'impatto della modifica di Regolamento proposta dal presente Messaggio in relazione ai conti del Comune.

COMMENTO MUNICIPALE SULLE TASSE CAUSALI DEL SERVIZIO

In base alle informazioni pubblicate sul sito della SPAAS, si avvisa che secondo l'art. 14 della Legge federale sulla Sorveglianza dei prezzi (LSPr), i nuovi Regolamenti o le modifiche nei relativi tariffari sottostanno all'obbligo di sottoporre per parere al Sorvegliante dei prezzi la relativa documentazione prima della decisione di approvazione. A tal proposito si richiama anche la circolare SEL no. 20190220-3 del 20.02.2019. La mancata consultazione preventiva della Sorveglianza dei prezzi costituisce un vizio di forma per le tariffe indicate nel Regolamento.

Il Municipio, dopo aver aggiornato il Regolamento comunale sulle canalizzazioni, con istanza del 10.03.2026 ha sottoposto il progetto di modifica alla Sorveglianza dei prezzi per una presa di posizione ai sensi dell'art. 14 LSPr.

Dopo aver analizzato il progetto di modifica proposto dal Municipio, la Sorveglianza dei prezzi, con lettera del 21.05.2026, ha proposto al Comune di Bissone di sostituire la tassa di base sul valore di stima delle proprietà allacciate con uno dei modelli presentati nell'allegato 1 della propria presa di posizione.

È stato ricordato che l'Autorità competente deve menzionare il parere della Sorveglianza dei prezzi nella sua decisione, se si discosta dalla proposta di quest'ultimo, deve darne giustificazione conformemente all'art. 14 cpv. 2 LSPr. Il Comune di Bissone è invitato a trasmettere la propria decisione alla Sorveglianza dei prezzi, che sarà pubblicata sul suo sito internet.

Sottostante si riportano i motivi per cui il Municipio propone di mantenere invariato l'attuale modello di tassazione (tassa variabile sul consumo definito dal contatore AP e tassa fissa sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione):

1. dal 01.01.2027 è previsto l'obbligo di costituire il fondo per il servizio di eliminazione delle acque di scarico, questo ramo deve inoltre autofinanziarsi con le tasse causali a partire dal Preventivo 2027. Il fondo del capitale proprio del servizio, previsto al 01.01.2027, disporrà di una riserva di ca. CHF 51'000, che non risulta sufficiente a coprire l'ordinaria perdita annuale che si situa attorno a ca. CHF 80'000 (valutazione tramite i conti consuntivi 2024-2025). Tale situazione impone un aggiornamento urgente del Regolamento comunale delle canalizzazioni, allo scopo di adattare le tariffe delle tasse causali per un'adeguata copertura dei costi complessivi. Tale necessità di adottare con urgenza un aggiornamento della base legale in essere, al momento, non permette al Comune di gestire una valutazione sul cambiamento del modello di tassazione;

2. l'attuale modello di tassazione rispetta il nuovo diritto cantonale (artt. 34 LGA e 66 RGA). Il sistema di tassazione attuale viene mantenuto come semplificazione indotta da motivi pratici prevista dalla legge e conforme ai principi generali che disciplinano la materia;

3. il Preventivo 2027 tiene già conto degli effetti legati all'introduzione delle modifiche di Regolamento proposte dal presente Messaggio Municipale. La legislazione federale (art. 60a LPAc) sancisce il principio di causalità e di equivalenza, che viene meglio circostanziato nella circolare SPAAS del 02.10.2023. Il Municipio, dopo aver verificato la proiezione delle tasse d'uso dal 2027 ed il Preventivo 2027, conferma che verrà rispettato il principio di causalità, in quanto la tassa base si colloca tra il 30/50% dell'intera tassa d'uso, mentre la tassa variabile calcolata sui consumi si colloca tra il 50/70% dell'intera tassa d'uso;

4. il Comune di Bissone ha una forte presenza di abitazioni secondarie, tale particolarità dev'essere osservata sia nella scelta del modello di tassazione, sia per il principio di causalità, dove dottrina e giurisprudenza ammettono una tassa base che vada poco oltre la metà dell'intera tassa d'uso.

Proiezione delle tasse causali del servizio eliminazione acque di scarico dal 01.01.2027:

Riservate le procedure amministrative, il Municipio prevede la seguente proiezione delle tasse causali per il servizio eliminazione acque di scarico dal 01.01.2027:

COMUNE DI BISSONE

Valutazione tassa canalizzazioni per anno 2027

A. COSTI CORRENTI ELIMINAZIONE ACQUE DI SCARICO (con introduzione LGA dal 01.01.2027)

Cto	Descrittivo	Importo (CHF)	Fonte
720.3101.000	Materiale d'esercizio	0.00	P2027
720.3120.000	Consumo energia elettrica	3'000.00	P2027
720.3134.000	Assicurazione impianti	5'000.00	P2027
720.3143.000	Manutenzione canalizzazioni	15'000.00	P2027
720.3143.001	Manutenzione pozzetti stradali	6'000.00	P2027
720.3151.000	Controllo e revisione pompe e motori	3'000.00	P2027
720.3500.200	Accantonamento per canalizzazioni	0.00	da eliminare, vedi circolare SEL 7/2025
720.3632.000	Consorzio depurazione CDAM	125'000.00	P2027
720.3940.000	Addebiti interni (interessi)	22'000.00	P2027
720.3950.000	Addebiti interni (ammortamenti)	56'200.00	P2027
	TOTALE COSTI COMPLESSIVI	**235'200.00**	
	TOTALE COSTI VARIABILI	**125'000.00**	
	TOTALE COSTI FISSI	**110'200.00**	
	20% dei costi complessivi	**47'040.00**	(per verifica tassa sul consumo)

B. RICAVI CORRENTI ELIMINAZIONE ACQUE DI SCARICO (TASSA CONSUMO CHF 1.30 / TASSA FISSA 0.6‰)

Cto	Descrittivo	Importo (CHF)	Fonte
720.3137.000	IVA a saldo canalizzazioni 3.1%	0.00	cambio sistema IVA, eliminare dal 2027 (metodo effettivo)
720.4240.000	Tasse canalizzazioni (fissa) - immobili	115'505.36	valore di stima immobili 2027: CHF 192'508'925
720.4240.000	Tasse canalizzazioni (fissa) - fondi	2'491.66	valore di stima fondi 2027: CHF 4'152'766
720.4240.001	Tasse canalizzazione (consumo)	127'465.00	volume (m3) acqua consumata 2025: 98'050
	TOTALE RICAVI	**245'462.01**	

Ne consegue, come indicato nel P2027, un previsto avanzo d'esercizio di CHF 10'800, che garantirà, come previsto dalla Legge, l'autofinanziamento del servizio.

Si evidenzia che dopo la ratifica delle modifiche di Regolamento comunale delle canalizzazioni, l'Esecutivo si occuperà di aggiornare l'Ordinanza Municipale del 18.09.2018 sulle tariffe delle canalizzazioni. Riservata la presa di posizione della Sorveglianza dei prezzi, si prevedrà in particolare:

- l'eliminazione della tassa di allacciamento;
- l'aumento della tassa fissa sul valore di stima dal 0.3‰ al 0.6‰;
- l'aumento della tassa sul consumo stabilito dal contatore da CHF 1.00/m^3 a CHF 1.30 m^3

L'aumento della tassa fissa tiene già in considerazione dell'aggiornamento straordinario delle stime immobiliari operato dal Cantone dal 01.01.2026 (+15%).

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto e richiamato l'art. 9 cpv. 1 lett. a) ROC, invitiamo il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27.11.2017 è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio Municipale;

2. le modifiche entrano in vigore con effetto il 1° gennaio 2027, riservata la ratifica cantonale a norma dell'art. 190 LOC;

3. il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Andrea Incerti

Il Segretario:

Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):
(x) Commissione della Gestione
(x) Commissione della Legislazione

Allegati:
- tavola sinottica con le proposte di modifica del Regolamento;
- presa di posizione 21.05.2026 della Sorveglianza dei prezzi.

Tavola sinottica delle modifiche del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27.11.2017:

Versione attuale	Modifiche proposte
Il Consiglio comunale di Bissone richiamati: - la Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994; - la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991; - l'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998; - la Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975; - il Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; - gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC e l'art. 127 ROC; risolve:	**Il Consiglio comunale di Bissone** richiamati: - la Legge sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025; - il Regolamento sulla gestione delle acque (RGA) del 12 novembre 2025; - gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC e l'art. 127 ROC; risolve:
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si tratta dell'aggiornamento delle basi legali in entrata.	
Art. 1 **Scopo e campo di applicazione** 1. Il presente Regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).	**Art. 1** **Scopo e campo di applicazione** 1. Il presente Regolamento riguarda gli impianti di smaltimento e trattamento delle acque di scarico, disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti privati e il finanziamento delle opere pubbliche (comunali e consortili).
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 2 **Basi giuridiche** Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.	**Art. 2** **Basi giuridiche** 1. Il presente Regolamento si basa sulla legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

	2. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le normative e le pubblicazioni federali e cantonali in materia, le norme SIA/SN e le direttive VSA.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS, dove viene specificato il rinvio giuridico alle normative tecniche settoriali in materia.	
Art. 3 **Costruzione e manutenzione dell canalizzazioni comunali** Omissis…	**Art. 3** **Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali** 3. Il Comune può demandare al Consorzio depurazione acque lavori di manutenzione ed esercizio concernenti le proprie opere speciali. I rapporti tra i due enti pubblici sono da regolare tramite apposita convenzione.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 4 **Impianti privati** 1. I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1 Termes généraux). 2. In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque residuali, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc. 3. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente Regolamento.	**Art. 4** **Impianti privati** 1. Sono considerati impianti di smaltimento e trattamento privati quelli situati all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica. 2. In particolare, sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque residuali, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc. 3. La posa di impianti privati su suolo pubblico non è di regola ammessa. 4. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente Regolamento.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. È pure previsto l'inserimento del nuovo cpv. 3, che regola la posa di impianti privati su suolo pubblico. L'attuale cpv. 3 viene spostato al cpv. 4.	

Art. 5 **Impianti comuni**	Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.	**Art. 5** **Impianti comuni**	Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di smaltimento sino alla canalizzazione pubblica. Il Dipartimento del Territorio può imporre la progettazione e l'esecuzione di impianti privati comuni.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			
Art. 6 **Acque residuali**	1. Sono considerate acque residuali, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che defluiscono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare. 2. Secondo la loro natura e origine le acque residuali sono definite come segue: - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc; - acque meteoriche: sono le acque piovane provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.; - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.	**Art. 6** **Acque residuali**	1. Sono considerate acque residuali, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che defluiscono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare. Se sono in grado di causare un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche delle acque in cui sono immesse, esse sono considerate inquinate. 2. Secondo la loro natura e origine le acque residuali sono definite come segue: - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, dai cantieri, ecc; - acque meteoriche: sono le acque piovane provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.; - acque miste: sono le acque meteoriche miscelate ad acque luride; - acque chiare: sono acque di scarico non inquinate e non meteoriche quali acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc. 3. Acque di scarico di tipo industriale e artigianale: a) lo scarico di acque di tipo industriale e artigianale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se si dispone di un'autorizzazione cantonale. Il grado di inquinamento di queste acque deve essere caratterizzato in termini di abitanti equivalenti industriali (AEi), calcolati sulla base delle raccomandazioni VSA; b) per la determinazione del numero di AEi, gli utenti con carichi superiori a 300 AEi devono disporre di un misuratore di portata e di un campionatore che assicuri una raccolta dei campioni di acqua di scarico secondo le disposizioni del Dipartimento del Territorio. L'utente, in accordo con il gestore dell'impianto di

	depurazione e il Dipartimento del Territorio, può rinunciare alla posa del campionatore se il carico in AEi può essere validato sulla base di altri dati o se il coefficiente di inquinamento risulta essere inferiore o pari a 1.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Si segnala l'introduzione del nuovo cpv. 3 che regola le acque di scarico di tipo industriale e artigianale.	
Art. 7 **Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica** 1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.	**Art. 7** **Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica** 1. Tutte le costruzioni e gli impianti situati all'interno del perimetro delle canalizzazioni (art. 11 cpv. 2 Legge federale sulla protezione delle acque, da qui in avanti LPAc) devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 8 **Adeguamento del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche nei sedimi privati** 1. Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non è prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. 2. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento deve essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento. 3. Nel caso di accertata presenza d'acque chiare il privato deve procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro un anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.	**Art. 8** **Adeguamento del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche e chiare nei sedimi privati** 1. Nei casi in cui il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e chiare non sia conforme a quanto stabilito dal Piano Generale di Smaltimento (PGS) e dalle direttive VSA, lo stesso può essere tollerato fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che lo smaltimento di tali acque non causi inconvenienti ai sedimi adiacenti o agli impianti privati e pubblici. 2. Nei settori per i quali è previsto il sistema strettamente separato (zone gravitanti su una stazione di pompaggio, collettori idraulicamente insufficienti o per sole acque luride, ecc.), l'adeguamento degli impianti deve essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento. 3. Nel caso di accertata immissione di acque chiare in un collettore destinato alle acque miste o alle sole acque luride, il Municipio intima l'immediata separazione al proprietario del fondo che ne è causa.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	

Art. 9 **Divieto d'immissione**	2. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze: - gas e vapori; - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive; - sostanze maleodoranti; - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio; - sostanze e oggetti che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni, come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc.; - depositi d'impianti di separazione, di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc.; - sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi (acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione di calcestruzzi e malte), ecc.; - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc.; - acque residuali aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40 °C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione; - acidi e basi in concentrazione dannose. 3. L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque residuali è proibito. Pure i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque residuali. 4. È vietata l'immissione di acque residuali inquinate (in particolare acque di lavaggio di vetrine, facciate ed automobili) direttamente nei pozzetti di raccolta (tipo caditoie o griglie stradali) ubicati su suolo pubblico. Lo stesso vale nelle griglie ubicate su proprietà private allacciate ad un sistema separato.	**Art. 9** **Divieto d'immissione** 2. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze: - gas e vapori; - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive; - sostanze maleodoranti; - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio; - sostanze e oggetti che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni, come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc.; - depositi d'impianti di separazione, di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc.; - sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi (acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione di calcestruzzi e malte), ecc.; - idrocarburi, derivati del petrolio (benzina, benzolo, gasolina, petrolio, ecc), solventi, sostanze alogene, ecc.; - oli e grassi di scarto in quantitativi inusuali rispetto a quanto normalmente utilizzato da un'economia domestica; - acque residuali aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40 °C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione; - acidi e basi in concentrazione dannose. 3. L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque residuali è proibito. Pure i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque residuali. 4. Tali divieti di immissione non si applicano agli impianti artigianali ed industriali che devono soddisfare requisiti speciali. 5. È vietata l'immissione di acque residuali inquinate (in particolare acque di lavaggio di vetrine, facciate ed automobili) direttamente nei pozzetti di raccolta (tipo caditoie o griglie stradali) ubicati su suolo pubblico. Lo stesso vale nelle griglie ubicate su proprietà private allacciate ad un sistema separato.

OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA:

Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Si segnala l'introduzione del nuovo cpv. 4. L'attuale cpv. 4 viene spostato al cpv. 5.

Art. 10 **Allacciamento alla canalizzazione pubblica**	4.	Le spese d'esecuzione della condotta d'allacciamento sono a carico del proprietario.	**Art. 10** **Allacciamento alla canalizzazione pubblica** 4. Le spese d'esecuzione della condotta d'allacciamento sono a carico del proprietario, anche nel caso in cui il fondo non sia ancora edificato.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			
Art. 14 **Permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti da cantieri**	3.	L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.	**Art. 14** **Permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti da cantieri** 3. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio. Nell'autorizzazione di immissione nelle canalizzazioni pubbliche, il Municipio coinvolge e informa il Consorzio di depurazione.
	6.	Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.	6. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee (falda) deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza, precipitazioni, drenaggi o infiltrazioni, deve essere tempestivamente informato il Municipio. Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del proprietario e del Dipartimento del Territorio. Prima di essere evacuate, queste acque devono rispettare i limiti di immissione stabiliti dalla norma SIA 431 e/o dalle disposizioni cantonali vigenti.
	9.	Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).	9. Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Norma SIA 431).
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			

Art. 15 **Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti** 5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.	**Art. 15** **Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti** 5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti. ~~giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.~~
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Il Decreto esecutivo (DE) concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 è decaduto con la nuova LGA.	
CAPITOLO III **Prescrizioni tecniche** **Normative di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)**	**CAPITOLO III** **Prescrizioni tecniche** **~~Normative di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)~~**
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone lo stralcio del riferimento, come da formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 18 **Modalità di allacciamento** 2. Acque meteoriche: Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002. a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione. b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.	**Art. 18** **Modalità di allacciamento** 2. Acque meteoriche: Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale direttamente o tramite canalizzazione per acque meteoriche o chiare, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Gestione delle acque di scarico in tempo di pioggia". a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. Solo nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata (prova d'infiltrazione in loco), che la zona non è idonea all'infiltrazione, è ammessa l'immissione delle acque meteoriche in un ricettore superficiale o, in assenza di quest'ultimo, nella canalizzazione pubblica. b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione del quantitativo non eliminabile in loco in un ricettore superficiale o, in assenza di quest'ultimo, nella canalizzazione pubblica.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	

Art. 20 **Condotta di allacciamento**	1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso: c) Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90°. Si raccomanda un'angolazione di allacciamento a 45° se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti. d) Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco. 2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso: Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee. 3. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.	**Art. 20** **Condotta di allacciamento** 1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso: c) Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90° laddove il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è superiore a 2:1. In caso contrario, è da prevedere un angolo di allacciamento da 60° a 45°. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti. d) Nel caso di canali accessibili a piedi la quota di allacciamento può essere più bassa, purché si trovi sopra il livello definito da una portata pari al doppio del deflusso per tempo secco (2Qts). 2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso: Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso nel caso in cui: a) gli allacciamenti si trovino in zone o aeree di protezione delle acque sotterranee; b) la condotta da allacciare ha un diametro superiore a DN 300 mm; c) non sono disponibili i pezzi speciali necessari; d) non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte. In zone rurali, in presenza di acque di falda e per allacciamenti con importanti portate d'acqua di scarico, è preferibile un allacciamento con pozzetto d'accesso. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, è necessario esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo. ~~3. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.~~
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Il cpv. 3 viene stralciato.		

Art. 22 **Posa**	1. Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle Autorità competenti. 2. Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti. 3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettosi, ecc.) devono essere scartati. 4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m3). 5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo, generalmente con una copertura di almeno 50 cm. 6. La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.	**Art. 22** **Posa**	1. Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle della CSFL e delle Autorità competenti. 2. Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle Autorità competenti. 3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettosi, depigmentazioni, ecc.) devono essere scartati. 4. Tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190, a protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo e a garanzia nei lavaggi ad alta pressione. In presenza di condizioni di posa o sollecitazioni di carico particolari, si rende necessaria una verifica statica ai sensi della Norma SIA 190. 5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 0.8 metri. Nelle zone a rischio di gelo la copertura richiesta è di 1.30 metri. 6. La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile. 7. La sommità di una canalizzazione per acque luride deve essere inferiore al fondo delle canalizzazioni per acque meteoriche vicine.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Si prevede inoltre l'inserimento del nuovo cpv. 7.			
Art. 23 **Pozzetti d'accesso**	1. Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi: a) sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica; b) nei raccordi di condotte importanti; c) dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°. 4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma concava.	**Art. 23** **Pozzetti d'accesso**	1. Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi: a) sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica; b) nei raccordi di condotte importanti; c) dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°; d) ogni 40 metri lineari di condotta. 4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere modellato a forma concava e senza restringimenti. Inoltre:

5. I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.	a) le banchine laterali devono essere realizzate a livello della calotta del tubo di raccordo e avere una pendenza non superiore al 10%; b) la pendenza minima nei pozzetti deve essere del 5%. 5. I pozzetti d'accesso alle canalizzazioni luride dovranno essere muniti di coperchi ermetici (e avvitabili se in ghisa) per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 26 **Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento** 2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio. 3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.). 4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'Autorità competente. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà: - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità; - oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità; - veleni; - acidi o basi; - alte temperature; - punta di carico; - germi patogeni in quantità pericolose; - sostanze radioattive.	**Art. 26** **Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento** 2. Entro il perimetro delle canalizzazioni, gli impianti di depurazione privati possono essere ammessi, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio, previa autorizzazione dell'Autorità cantonale. 3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.). Essi devono essere autorizzati dall'Autorità cantonale. 4. Gli impianti di pretrattamento, provvisori o definitivi, devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e alle prescrizioni dell'Autorità competente.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	

Art. 27 **Impianti di infiltrazione e ritenzione**	3. Impianti di ritenzione a) Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o possono essere costruiti appositi bacini. b) Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti: – dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale; – l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto; – eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche); – possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione. 4. Impianti di infiltrazione a) Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. b) Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti: – quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati; – coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno; – contrassegnazione adeguata dei coperchi. 5. Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".	**Art. 27** **Impianti di infiltrazione e ritenzione** 3. Impianti di ritenzione a) Possono essere impiegati tetti piani, stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, condotte o possono essere costruiti appositi bacini. b) Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti: – dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale; ~~– l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;~~ – eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche); – possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione. 4. Impianti di infiltrazione a) L'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di scarico (non sono ammessi scarichi di troppo pieno in condotte di acque luride o miste). b) Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa (sifone). c) Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti: – quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati; – coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno; – contrassegnazione adeguata dei coperchi. 5. Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Gestione delle acque di scarico in tempo di pioggia".

OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA:

Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Si evidenzia nel cpv. 4 l'introduzione della nuova lettera a), che impone l'adattamento dei successivi punti (lettere b, c).

Art. 28 **Zone di protezione**	1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria. 2. In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).	**Art. 28** **Zone di protezione**	1. In zona di protezione S1 è vietata la posa di impianti di smaltimento delle acque. 2. In zona di protezione S2 non è di principio autorizzata la posa di impianti di smaltimento. Possono essere concesse delle deroghe da parte dell'Autorità cantonale, per la posa di canalizzazioni, a condizione che siano previsti degli accorgimenti tecnici che permettono di individuare immediatamente le perdite e di trattenere le acque inquinate (ad es. canalizzazioni interamente visibili, tubi doppi, ecc.). 3. Nelle zone di protezione S la prova di tenuta dell'intero impianto di smaltimento delle acque è obbligatoria e deve soddisfare i requisiti posti dalla normativa SIA 190. Va eseguita prima della messa in servizio e in seguito va ripetuta almeno ogni 5 anni. In zona S2 i tubi doppi vanno testati separatamente. Lo stato delle canalizzazioni deve essere oggetto di controlli visivi regolari (almeno una volta l'anno nella zona S2 e ogni 5 anni nella zona S3). I proprietari delle captazioni ad uso potabile possono rendere più frequenti tali controlli nel relativo regolamento del piano di protezione delle acque sotterranee. 4. Casi particolari ed eventuali deroghe a quanto indicato nei capoversi precedenti vanno discussi e concordati preventivamente con l'Autorità cantonale.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			
CAPITOLO IV **Manutenzione degli impianti privati** **Normative tecniche di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)**		**CAPITOLO IV** **Manutenzione degli impianti privati** ~~**Normative tecniche di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)**~~	
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone lo stralcio del riferimento, come da formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			

Art. 29 **Obbligo di manutenzione**	3. Gli impianti di smaltimento delle acque residuali situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.	**Art. 29** **Obbligo di manutenzione**	3. Per gli impianti di smaltimento situati in zona di protezione (v. art. 28), lo stato delle canalizzazioni deve essere oggetto di ispezioni visive regolari almeno una volta all'anno in zona S2 e almeno ogni 5 anni in zona S3. La prova di tenuta deve essere ripetuta almeno ogni 5 anni. I proprietari delle captazioni ad uso potabile possono rendere più frequenti tali controlli nel relativo regolamento del piano di protezione delle acque sotterranee.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			
Art. 32 **Impianti di depurazione meccanico-biologici**	Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.	**Art. 32** **Impianti di depurazione meccanico-biologici**	1. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio. Copia dei piani di rilievo, della documentazione di collaudo e del contratto di manutenzione devono essere inviati al Dipartimento del Territorio a cura del proprietario. 2. I fanghi evacuati devono essere smaltiti presso un impianto di depurazione centrale.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Si segnala l'inserimento di un nuovo cpv. 2.			
Art. 33 **Impianti di pretrattamento**	Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.	**Art. 33** **Impianti di pretrattamento**	Per gli impianti di pretrattamento si deve garantire l'esercizio a regola d'arte. Gli impianti di separazione degli idrocarburi, con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente da ditte specializzate e in modo confacente all'attività dell'azienda. Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.			
Art. 35 **Impianti d'infiltrazione**	3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.	**Art. 35** **Impianti d'infiltrazione**	3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente e devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

4. Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.	4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 36 **Contributi di costruzione** Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti LALIA e al Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.	**Art. 36** **Contributi di costruzione** Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi un contributo di costruzione conformemente agli artt. 22-30 Legge sulla gestione delle acque (LGA) e 58-63 Regolamento sulla gestione delle acque (RGA).
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	
Art. 37 **Tassa di allacciamento** 1. La tassa di allacciamento alla canalizzazione pubblica ammonta a CHF 1'000.00. 2. La tassa di allacciamento provvisorio per cantieri è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale e varia da CHF 150.00 a CHF 1'000.00. 3. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento. 4. La tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica. Essa è a carico del proprietario, rispettivamente dell'istante.	Abrogazione.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: La nuova LGA non prevede più la tassa di allacciamento, pertanto nel rispetto del diritto superiore, la norma comunale sulla tassa di allacciamento dev'essere abrogata.	
Art. 38 **Tassa d'uso** 1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA. 2. La tassa è fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei risultati d'esercizio previsti. La stessa prescrive pure le modalità d'incasso.	**Art. 38** **Tassa d'uso** 1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa prelevata annualmente dal Comune conformemente agli artt. 34 LGA e 66 RGA. 2. La tassa è fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei risultati d'esercizio previsti. L'Ordinanza prescrive pure le modalità d'incasso.

3. La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.20 e CHF 1.50 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1‰ e superiore al 0.3‰ di detto valore. 4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.1‰ e il 0.3‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.00. 5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.	3. La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.20 e CHF 1.50 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1‰ e superiore al 1.0‰ di detto valore. 4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.1‰ e l'1.0‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.00. 5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici, dove fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Si segnala che viene mantenuto l'attuale modello di tassazione, eccettuato l'adattamento dei massimali della tassa fissa in funzione della circolare SPAAS del 02.10.2023.	
Art. 39 **Casi speciali** Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del DE del 3 febbraio 1977 la tassa per il singolo proprietario può essere proporzionalmente aumentata o diminuita quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo l'art. 38 e l'intensità dell'uso degli impianti.	**Art. 39** **Tasse di utilizzo degli impianti per acque industriali e artigianali** 1. Le acque di tipo industriale e artigianale sono tassate con una quota corrispondente al carico derivante dall'attività. 2. La tassa è applicata se contemporaneamente il numero di abitanti equivalenti ponderati che l'industria immette (AEi) è superiore a 300 e il coefficiente di inquinamento risulta essere superiore a 1. 3. Il gestore dell'impianto di depurazione delle acque calcola la tassa e la fattura all'utente. Nel caso di impianti di depurazione consortili, il consorzio fattura la tassa al Comune, il quale si occupa di rifatturarla all'utente. 4. Per definire e disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, nonché il calcolo della quota di partecipazione ai costi del Consorzio da parte dell'utente, il Comune, il Consorzio e la ditta stipulano una convenzione, previo preavviso da parte dell'Autorità cantonale.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Essendo decaduto il DE del 3 febbraio 1977 con l'entrata in vigore della nuova LGA, questo articolo dev'essere abrogato. La SPAAS, in occasione della verifica preliminare sulle modifiche al Regolamento, ha fatto osservare la necessità d'introdurre un articolo sulle tasse di utilizzo degli impianti per acque industriali e artigianali, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS. Il Municipio ha deciso di modificare l'art. 39, stralciando "casi speciali" e introducendo quanto proposto dalla SPAAS. La proposta di articolo s'inserisce perfettamente nello specifico capitolo concernente i contributi e tasse.	

Art. 40 **Immissione di acque provenienti da cantieri**	1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico. 2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico. 3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio e varia da CHF 150.00 a CHF 1'000.00.	**Art. 40** **Immissione di acque provenienti da cantieri** 1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri, che non possono essere riutilizzate o reinfiltrate, sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico. 2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento di una tassa provvisoria stabilita in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico, se del caso accertato tramite contatore. 3. L'ammontare della tassa provvisoria è stabilito di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 150.00 ed un massimo di CHF 1'000.00.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.		
Art. 42 **Interessi di mora**	Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.	**Art. 42** **Interessi di mora** Sulle tasse d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si segnala che l'art. 29 cpv. 2 LGA regola che sull'ammontare dei contributi di costruzione è dovuto un interesse del 2%. La norma viene quindi adeguata, stralciando il riferimento ai contributi di costruzione. Viene invece mantenuta la regola attuale per le tasse d'uso scadute, dove la LGA non prevede esplicitamente un tasso d'interesse.		
Art. 43 **Contravvenzioni**	1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e sono notificate all'Autorità cantonale.	**Art. 43** **Contravvenzioni** 1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e sono notificate all'Autorità cantonale. L'ammontare massimo della multa è di CHF 20'000.00.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.		
Art. 48 **Eliminazione impianti singoli**	3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.	**Art. 48** **Eliminazione impianti singoli** 3. Gli impianti dismessi dovranno essere rimossi o, se non possibile, vuotati, disinfettati e riempiti con materiale idoneo. In alternativa, gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.		

Art. 50 **Esenzioni**	Il Comune di Bissone e le sue aziende non sono assoggettate alle tasse previste dal presente Regolamento.	**Art. 50** **Imposta sul valore aggiunto**	1. Per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, fanno stato le disposizioni della specifica Legislazione federale. 2. Laddove applicabile il cpv. 1 soprastante, le tasse previste dal Regolamento sono da intendersi IVA esclusa.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Il Comune di Bissone e le sue eventuali aziende, in seguito dell'introduzione dell'obbligo sancito dalla LOC inerente all'autofinanziamento del servizio, è tenuto a contribuire al servizio di eliminazione delle acque di scarico nei modi e nei termini dello specifico Regolamento comunale delle canalizzazioni. L'art. 50 viene pertanto modificato, inserendo una disposizione concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale disposizione s'inserisce coerentemente nel capitolo VI sulle norme amministrative e finali.			
Art. 51 **Disposizioni esecutive**	1. Il Municipio emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione del presente Regolamento.	**Art. 51** **Disposizioni esecutive**	1. Il Municipio emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione del presente Regolamento, come pure le modalità di riscossione delle tasse.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'inserimento di una specifica sulle modalità di riscossione delle tasse (competenza municipale secondo art. 110 cpv. 1 e 4 LOC).			
Inserto A: Basi giuridiche e direttive del Regolamento comunale sulle canalizzazioni *Elenco delle leggi e ordinanze federali* LPAc - Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 OPAc - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998 LEF - Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 CCS - Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 *Elenco delle leggi e regolamenti cantonali* LALIA - Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 DE - Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 LE - Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 RALE - Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 LPamm - Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 LOC - Legge organica comunale del 10 marzo 1987		**Inserto A: Basi giuridiche e direttive del Regolamento comunale sulle canalizzazioni** Elenco delle principali basi legali, norme, direttive tecniche o raccomandazioni (elenco non esaustivo). Per ogni documento, fa stato la versione in vigore più recente o aggiornata alla data del presente Regolamento; le date qui indicate sono di regola quelle della prima entrata in vigore. Numerazioni secondo Fedlex (CH), Raccolta leggi del Cantone Ticino (TI), elenchi di norme SN/EN, ecc. *Elenco delle Leggi e Ordinanze federali* ▪ 814.20 Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) 24 gennaio 1991 ▪ 814.201 Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) 28 ottobre 1998 ▪ 281.1 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) 11 aprile 1889 ▪ 210 Codice civile svizzero (CCS) 10 dicembre 1907 ▪ 814.600 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) 4 dicembre 2015 *Elenco delle Leggi e dei Regolamenti cantonali* ▪ 721.100 Legge sulla gestione delle acque (LGA) 21 gennaio 2025 ▪ 721.110 Regolamento sulla gestione delle acque (RGA) 12 novembre 2025 ▪ 705.100 Legge edilizia cantonale (LE) 13 marzo 1991 ▪ 705.110 Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) 9 dicembre 1992 ▪ 165.100 Legge sulla procedura amministrativa (LPamm) 24 settembre 2013	

Norme, direttive e istruzioni SPAAS - Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi VSA - Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2007) SIA 190 - Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000) SN 592 000 - Norma SN 592 000 (2012) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo) VSA - Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002), aggiornamento 2008 UFAFP - Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004) Istr-TI - Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998) Dir-TI - Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)	▪ 181.100 Legge organica comunale (LOC) 10 marzo 1987 *Norme, direttive e istruzioni* ▪ Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (Dir-TI), 2000 ▪ Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (Istr-TI), 1998 ▪ Norma SIA 190 "Canalisations" della Società svizzera degli ingegneri e architetti (SN 533 190), 2017 ▪ Norma SIA 431 "Traitement et évacuation des eaux de chantier" della Società svizzera degli ingegneri e architetti (SN 509 431), 2022 ▪ Norma svizzera SN 592 000:2012 "Impianti per lo smaltimento delle acque dei fondi – Progettazione e esecuzione" di VSA e SUISSETEC, 2024 ▪ Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi (disponibili all'indirizzo www.ti.ch/acqua), 2013 ▪ Scheda informativa: "Smaltimento acque di cantiere", 2016 ▪ Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), 2004 ▪ Direttiva VSA per la manutenzione delle canalizzazioni, 2007 ▪ Raccomandazione VSA "Gestione delle acque di scarico in tempo di pioggia", 2020 ▪ Raccomandazione VSA "Gebührensystem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen; Anhang C, Berechnung der Abwassergebühren für Industrie und Gewerbe", 2018.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA: Si propone l'adattamento tecnico del Regolamento comunale, riprendendo la formulazione proposta nel Regolamento comunale delle canalizzazioni, modello versione 01.2026 della SPAAS.	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Sorveglianza dei prezzi SPR
Trasporti pubblici, acqua/acque di scarico,
banche/assicurazioni

CH-3003 Berna SPR; POST CH AG

Comune di Bissone
Piazza F. Borromini
6816 Bissone

Comune di Bissone
Ris mun
R 22 MAG. 2026/1
No. Conto
Visto

Per e-mail: info@bissone.ch

Numero di riferimento: PUE-332-799
Vostro riferimento: RM 125/2026
Berna, (data – la stessa di quella della firma elettronica)

Progetto di modifica del regolamento comunale delle canalizzazioni – Presa di posizione del Sorvegliante dei prezzi

Gentili Signore e Signori,

Lo scorso 10.03.2026 abbiamo ricevuto la vostra lettera con cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) sottoponete al parere del Sorvegliante dei prezzi il progetto di modifica del regolamento delle canalizzazioni del Comune di Bissone (di seguito "Comune"). In seguito alla nostra analisi Vi inviamo la seguente proposta.

1. Aspetti formali

La legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). Il Comune detiene un monopolio locale per l'eliminazione e la depurazione delle acque sul suo territorio. Essendo soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 2 LSPr, tale legge si applica.

L'articolo 14 LSPr stabilisce che prima di decidere o approvare un aumento dei prezzi, la competente autorità legislativa o esecutiva deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr). L'autorità allega il parere alla sua decisione. Il Comune è tenuto a menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Ove si scosti dalla proposta, ne deve dare motivazione (art. 14 cpv. 2 LSPr).

Sorveglianza dei prezzi SPR
Andrea Zanzi
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Tel. +41 58 462 21 01
andrea.zanzi@pue.admin.ch
https://www.preisueberwacher.admin.ch/

2. Analisi

2.1 Modifica proposta

Il Comune intende adeguare le tasse d'uso sulle canalizzazioni (art. 38) a partire dal 01.01.2027 come segue:

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa prelevata annualmente dal Comune conformemente agli artt. 34 LGA e 66 RGA.
 ~~L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.~~

2. La tassa è fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei risultati d'esercizio previsti. La stessa prescrive pure le modalità d'incasso.

3. La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.20 e CHF 1.50 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1‰ e superiore al 1.0‰ ~~0.3‰~~ di detto valore.

4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.1‰ e il 1.0‰ ~~0.3‰~~ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.00.

5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici, dove fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
 Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.

6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

Le tasse di allacciamento non subiranno modifiche.

2.2 Base per la valutazione

La valutazione viene effettuata secondo i principi descritti nei documenti seguenti: «Guida e lista di controllo per la determinazione delle tasse relative all'acqua e alle acque di scarico» e «Méthode d'examen des tarifs de l'eau et des eaux» (cfr. https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/temi/infrastruttura/acque-di-scarico.html).

La valutazione della Sorveglianza dei prezzi viene effettuate in conformità con quanto previsto dall'articolo 60a della legge sulla protezione delle acque (LPAc – RS *814.20*) e dall'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc – RS *814.201*).

2.3 Modello di tassazione

2.3.1 Tasse di base

Occorre innanzitutto chiarire se tutti coloro che si avvalgono dell'infrastruttura e delle prestazioni, oppure generano costi, pagano la quota dovuta. Per esempio, va verificato se i Comuni e i Cantoni versano la loro parte per la copertura dei costi di drenaggio delle strade oppure se il consumo dei Comuni è conteggiato correttamente. Anche le tasse per i grandi consumatori dovrebbero corrispondere alla loro quota di costi e non andrebbero aumentate in modo sproporzionato.

Gran parte dei costi di eliminazione delle acque di scarico non è legata al livello di consumo. Per essere finanziariamente sostenibile, il modello di tassazione utilizzato dovrebbe quindi prevedere che almeno il 50 % delle entrate sia generato da tariffe indipendenti dal consumo (tasse di base). Nel caso dello smaltimento delle acque di scarico dalle aree residenziali, una parte considerevole dei costi è attribuibile allo smaltimento delle acque piovane. Un modello di tassazione basato sul principio di causalità deve quindi includere una tassa sull'acqua piovana.

I criteri da considerare per il calcolo delle componenti delle tasse variano in funzione della quota degli introiti generati dalle tasse di base. Una tassa di base unitaria per allacciamento (edificio) non dovrebbe generare più della metà delle entrate delle tasse annuali. Una tassa per abitazione non dovrebbe essere più elevata dell'onere derivante dalla tassa di consumo di una singola persona (secondo il modello del Sorvegliante dei prezzi, una singola persona consuma 50 m3 d'acqua all'anno).

Se le entrate derivanti dalle tasse di base rappresentassero più della metà del totale delle entrate delle tasse annuali, i criteri di calcolo dovrebbero basarsi maggiormente sui fattori relativi alle dimensioni delle infrastrutture. Le unità di carico (o «load units») definite dalla Società per le aziende dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento (SSIGA) soddisfano al meglio questo requisito in combinazione con le superfici densificate e drenate. La registrazione e l'aggiornamento delle unità di carico possono rappresentare un pesante onere amministrativo. La creazione di scaglioni con tariffe leggermente decrescenti semplificherebbe la procedura e la renderebbe più conforme al principio di causalità (degressività). La tariffa a scaglioni basata sul consumo annuale rappresenta un'alternativa molto più semplice in combinazione anch'essa con una tassa sulle superfici densificate e drenate. Tuttavia, non è adatta ai Comuni con un'alta percentuale di residenze secondarie.

Il Sorvegliante dei prezzi ritiene ragionevoli tutti i criteri di calcolo attualmente raccomandati dalle associazioni professionali, ad eccezione di quelli basati su superfici ponderate in base alla zona di costruzione. Questi criteri producono spesso fattispecie difficili da spiegare, sono generalmente incomprensibili per il pubblico e, nelle aree miste e industriali, fanno sì che casi diametralmente opposti vengano trattati allo stesso modo. Questi criteri di calcolo sono problematici anche nel caso di fusioni tra Comuni con zone edificabili diverse, nel caso di modifiche della legislazione edilizia o nel caso di cambiamenti nella destinazione d'uso di una zona. Per questo motivo, nell'ultima pubblicazione della VSA/OCI questo criterio di calcolo non è più raccomandato.

Oltre ai modelli proposti dalle associazioni professionali, il Sorvegliante dei prezzi ritiene che anche le combinazioni di tasse siano appropriate per determinare la tariffa di base. Ad esempio, per determinare la tariffa di base si può associare una tariffa annuale per allacciamento/edificio con una tariffa annuale per abitazione/appartamento, prevedendo uno scaglionamento a seconda delle componenti delle tasse e delle dimensioni dell'abitazione.

Una tassa di base più alta associata a una tassa sul consumo più bassa presenta anche il vantaggio che, nelle estati molto secche, quando si usa molta acqua per innaffiare il giardino, la bolletta delle acque di scarico non aumenterà in modo sproporzionato. L'errore nel modello, cioè l'assoggettamento del consumo di acqua utilizzata per innaffiare i giardini alla tassa sulle acque di scarico, sarà quindi meno significativo.

Le tasse calcolate sulla base del valore di stima dell'elemento allacciato proposte dal Comune possono violare il principio di equivalenza. Questo principio stabilisce, che le tariffe applicate non devono essere sproporzionate rispetto al valore oggettivo del servizio fornito e devono rientrare in limiti ragionevoli. I metodi di calcolo basati sul valore di stima dell'elemento allacciato possono penalizzare fortemente gli edifici con un valore di stima superiore alla media, poiché potrebbero trovarsi a pagare tasse chiaramente sproporzionate rispetto ai servizi ricevuti. Per esempio, potrebbe accadere che due edifici debbano pagare le stesse tasse nonostante facciano un uso diverso del servizio e delle sue infrastrutture, il che non è compatibile con il principio di causalità. Inoltre, questa tassa può causare una certa disparità di trattamento tra gli utenti. La stima di un edificio può variare in base a molti fattori, che non sono correlati all'infrastruttura messa a disposizione per l'evacuazione e l'epurazione delle acque di scarico.

Inoltre, in Ticino, il valore di stima ufficiale degli immobili è attualmente fissato attorno al 40% del reale valore di mercato, una percentuale significativamente inferiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale federale, che richiede un adeguamento almeno al 70%. Non è quindi escluso che in futuro possa intervenire un adeguamento verso l'alto dei valori di stima, al fine d'allinearsi alle indicazioni del Tribunale federale. Questo porterebbe a una sostanziale modifica dei parametri di calcolo delle tasse di base. Anche per questa ragione, l'utilizzo del valore di stima non sembra adeguato come modello di calcolo per la tassa di base sulle canalizzazioni.

L'articolo 66 del RGA stabilisce che *"la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi ed è calcolata sulla base del valore di stima delle proprietà allacciate alle canalizzazioni pubbliche o sulla base di altri parametri quali la tipologia dell'utenza in base agli abitanti equivalenti*". In conformità con la legislazione cantonale, **il Sorvegliante dei prezzi propone al Comune sostituire la tassa di base sul valore di stima delle proprietà allacciate con uno dei modelli presentati nell'allegato 1.**

3 Proposta

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 LSPr, il Sorvegliante dei prezzi propone al Comune di Bissone di:

- ***sostituire la tassa di base sul valore di stima delle proprietà allacciate con uno dei modelli presentati nell'allegato 1.***

Ricordiamo che l'autorità competente deve menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione e, se si discosta dalla proposta di quest'ultimo, deve darne giustificazione conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LSPr. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci la Vostra decisione. La proposta sarà poi pubblicata sul nostro sito internet. Se ritenete che questa proposta contenga segreti aziendali o d'ufficio, Vi chiediamo di indicarlo quando ci invierete la decisione.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche il progetto di Ordinanza con le tasse sulla depurazione delle acque prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la gentile collaborazione, restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.

Niederhauser Beat GBR9J0
21.05.2026

Info: admin.ch/esignature | validator.ch

Sorveglianza dei prezzi
Beat Niederhauser
Capoufficio,
Sostituto del Sorvegliante dei prezzi

Allegati:
– Modelli proposti per le tasse di base relative alle acque di scarico

Per maggiori informazioni rinviamo al nostro sito:
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/temi/infrastruttura/acque-di-scarico.html

Modelli proposti per le tasse di base relative alle acque di scarico

Modello tassa di base	Condizioni aggiuntive	Osservazioni	Percentuale di entrate dalle tasse di base	
Unità di carico (*load units*)		Per ridurre il lavoro legato al rilevamento si consiglia di raggrupparle in scaglioni e di strutturarle in maniera leggermente degressiva. Questa strutturazione è più conforme al principio di causalità.	Senza restrizioni	Tutti i modelli combinati con una tassa per l'acqua piovana sulle superfici impermeabilizzate drenate nelle canalizzazioni.
Tariffa sul consumo a scaglioni e degressiva	Non indicata per i Comuni con un'elevata percentuale di abitazioni secondarie.		Senza restrizioni	
Tassa di base unica per abitazione -> Soluzione transitoria a condizione che la tassa di base sia molto bassa.	La tassa per abitazione non deve superare il prezzo di 50 m^3 di acqua consumata	Le tasse fisse possono rappresentare, insieme alla tassa per l'acqua piovana, anche più del 30 %.	< 30 %	
Tassa unica per raccordo o (dimensioni del) contatore -> Soluzione transitoria, se la percentuale della tassa di base è inferiore al 50 % delle entrate.	Nel differenziare per dimensioni del contatore, fare attenzione che i contatori siano stati installati in base a criteri unitari in tutto il bacino d'utenza.	Per semplificare, la tassa per l'acqua piovana può essere integrata nel caso di una superficie impermeabilizzata di, per es., al massimo 200 m^2. Se non viene immessa acqua piovana nella rete, va tuttavia concesso uno sconto.	< 50 %	
Tassa di base unica per abitazione combinata con una tassa unica per raccordo o contatore	La tassa per abitazione non deve superare il prezzo di 50 m^3 di acqua consumata	Cfr. sopra.	< 60 %	
Tassa di base in funzione delle dimensioni dell'abitazione	Se la tassa di base supera il 60 % è opportuno specificare maggiormente le dimensioni dell'abitazione (numero di stanze o superficie abitativa).	Questo modello è più conforme al principio di causalità se viene combinato con una tassa per raccordo/contatore perché in questo modo si tiene meglio conto dei costi fissi per raccordo. Per le superfici piccole può inoltre essere integrata la tassa per l'acqua piovana (cfr. sopra).	Senza restrizioni	